

COME SI MANIFESTA LA VOLONTÀ DI DONAZIONE?

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del **consenso o del dissenso esplicito** (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il "silenzio-assenso" introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato attuazione.

A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità di dichiarare la propria volontà, consenso o diniego, in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:

- la registrazione della propria volontà presso la [ASST di riferimento](#) o il medico di famiglia, attraverso un apposito modulo (disponibile in [lingua italiana](#) - doc, 1 Mb e in [lingua tedesca](#) - doc, 3 Mb). Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel [Sistema Informativo Trapianti](#) (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro e 24 ore su 24;
- la registrazione della propria volontà presso l'[Ufficio Anagrafe del Comune](#), a seguito degli interventi normativi di cui all'art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2009 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98.

In fase di richiesta o rinnovo della carta d'identità i cittadini possono dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere la propria volontà, sia essa positiva o negativa, questa confluirà direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24 in modalità sicura dai medici del coordinamento. Per conoscere i Comuni che, ad oggi, hanno attivato questo servizio è possibile consultare la sezione dichiarazioni di volontà del Sistema Informativo Trapianti.

NOTA: Presso gli uffici del Comune non si può modificare la propria manifestazione di volontà. Una volta espressa, eventuali cambiamenti possono essere effettuati recandosi presso gli uffici dell'ASST di riferimento.

- la compilazione del c.d. "[tesserino blu](#)" (pdf, 20 Kb) del Ministero della Salute o del tesserino di una delle [associazioni di settore](#), che deve essere conservato insieme ai documenti personali;
- qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare tra i documenti personali;
- l'atto olografo dell'[Associazione Italiana Donatori di Organi \(AIDO\)](#). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l'AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT.

Nel caso di potenziale donatore (soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici), i medici rianimatori verificano se questo ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà o se quest'ultima risulta registrata nel SIT. Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

Riassumendo, in caso di morte possono verificarsi tre situazioni:

- il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, e in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione sì.
- il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c'è prelievo di organi: donazione no.
- il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione sì/no (l'informazione ai familiari sull'attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria).